

Modifiche dell'art. 45, commi 4 e 5 e dell'art. 49 commi 3 e 4 del R.I. del Consiglio Superiore della Magistratura

(Delibere del 12 maggio e del 23 giugno 1999)

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 12 maggio e 23 giugno 1999, ha rispettivamente deliberato di sostituire i commi 3 e 4 dell'art. 49 del Regolamento Interno e di aggiungere il comma 10 allo stesso articolo nonché di sostituire i commi 4 e 5 dell'art. 45 del predetto Regolamento e di aggiungere al medesimo articolo il comma 7, così come di seguito riportato:

<<I commi 4 e 5 dell'articolo 45 del Regolamento interno del Consiglio Superiore della Magistratura sono sostituiti dai seguenti:

" **4.** - Oltre all'ordine del giorno ordinario di cui al primo comma, è predisposto un ordine del giorno speciale, distinto in sezioni autonome, rispettivamente denominate <sezione A> e <sezione B>.

Nella <sezione A> sono inserite le proposte che siano state deliberate con voto unanime dei componenti delle singole Commissioni e che alcuno dei consiglieri eventualmente presenti alla deliberazione non abbia richiesto di inserire nell'ordine del giorno ordinario, sempre che si tratti di:

a) proposte della Prima Commissione di archiviazione per palese infondatezza o per incompetenza;

b) proposte della Seconda Commissione di autorizzazione di incarichi di insegnamento, di presa d'atto o di non luogo a provvedere;

c) proposte della Terza Commissione relative ai trasferimenti ad uffici di merito non semidirettivi in cui non siano stati attribuiti ai candidati punteggi differenziati per merito o attitudini o punteggi per stato di salute, salvaguardia dell'unità familiare, esercizio delle funzioni in sedi disagiate;

d) proposte della Quarta Commissione relative alla progressione in carriera, ad assenze dal servizio per aspettativa, per congedo straordinario o per astensione obbligatoria, al trattenimento in servizio oltre il settantesimo anno di età, alle cessazioni per collocamento a riposo, a presa d'atto o non luogo a provvedere, all'inserimento e all'eliminazione di atti nei fascicoli personali dei magistrati;

e) proposte della Quinta Commissione relative a presa d'atto o non luogo a provvedere non riguardanti provvedimenti giurisdizionali;

f) proposte della Sesta Commissione di archiviazione, di non luogo a provvedere o di presa d'atto;

g) proposte della Settima Commissione relative a pratiche tabellari, comprese le variazioni, unanimemente valutate dal Consiglio Giudiziario e prive di osservazioni degli interessati, ad applicazioni endodistrettuali, supplenze, ferie, presa d'atto o non luogo a provvedere, nonché quelle di rigetto di richieste di applicazioni extradistrettuali;

h) proposte dell'Ottava Commissione, escluse quelle in tema di incompatibilità, dispensa, revoca dell'ufficio o decadenza non dipendente da dimissioni o rinuncia;

i) proposte della Nona Commissione relative a presa d'atto o non luogo a provvedere, al tirocinio degli uditori giudiziari, al rilascio di copia di atti della procedura di concorso;

l) proposte della Decima Commissione di archiviazione per palese mancanza di provvedimenti di competenza del Consiglio da adottare.

Nella <sezione B> è inserita ogni altra proposta, diversa dalle precedenti (con esclusione di quelle attinenti al conferimento di uffici direttivi e alle modificazioni del Regolamento interno), che sia stata deliberata all'unanimità e per la quale sia stato ulteriormente deliberato, pure con voto unanime dei componenti della relativa

Commissione, l'inserimento nell'ordine del giorno speciale senza che alcuno dei consiglieri eventualmente presenti alla deliberazione abbia richiesto l'inserimento nell'ordine del giorno ordinario.

5. - Sulle proposte di cui al precedente comma il Consiglio delibera unitariamente, salvo che un componente ne richieda, immediatamente ovvero subito dopo aver ottenuto i chiarimenti che avesse previamente domandato, la trattazione nelle forme ordinarie. In tal caso, ai fini del successivo inserimento di ciascuna proposta nell'ordine del giorno ordinario, le Commissioni competenti possono presentare apposite relazioni scritte a norma dell'art. 43, comma 3. La richiesta di trattazione in via ordinaria può anche essere avanzata con comunicazione scritta al Comitato di Presidenza almeno un giorno prima della data fissata per l'esame.";

all'articolo 45 del Regolamento interno del Consiglio Superiore della Magistratura è aggiunto il seguente comma:

" 7. - L'ordine del giorno speciale - sezioni A e B - deve essere distribuito a tutti i componenti del Consiglio e al Ministro almeno quindici giorni prima della data per la quale è fissata la trattazione.";

i commi 3 e 4 dell'articolo 49 del Regolamento interno del Consiglio Superiore della Magistratura sono sostituiti dai seguenti:

" 3. Per la richiesta di rinvio, per la questione preclusiva, per quella sospensiva, per quella regolamentare e per l'opposizione alla trattazione in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 45, comma 3, sono ammessi soltanto interventi di durata non superiore a cinque minuti e sono escluse repliche e dichiarazioni di voto. Per la questione preclusiva, il Presidente, prima della discussione, può aumentare i tempi ed il numero degli interventi.

4. La discussione di merito su ciascun punto all'ordine del giorno è introdotta e conclusa dal relatore, il quale ha a disposizione il tempo massimo di venti minuti per la relazione e quindici minuti per la replica: ogni componente può prendere la parola, secondo l'ordine di iscrizione, per un tempo massimo di dieci minuti. Lo stesso componente, sull'argomento in discussione, può, a richiesta, nuovamente intervenire una sola volta per non più di tre minuti dopo l'intervento degli altri componenti in precedenza iscritti a parlare.";

all'articolo 49 del Regolamento interno del Consiglio Superiore della Magistratura è aggiunto il seguente comma:

" 10. A richiesta di almeno tre componenti, avanzata prima dell'inizio della discussione, tutti i tempi di cui ai commi 3 e 4 vengono aumentati di un terzo.">>

Tali modifiche sono state recepite nel Decreto del Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura datato 28 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiali n. 182 del 5 agosto 1999.

Testo integrato degli articoli 45 e 49 del Regolamento Interno:

Art. 45

Formazione dell'ordine del giorno

1. L'ordine del giorno di ciascuna seduta è predisposto dal Vicepresidente, e, previo assenso del Presidente, è comunicato a tutti i componenti e al Ministro almeno cinque giorni prima, assieme alla convocazione del Consiglio.

2. In caso di urgenza, la convocazione, l'ordine del giorno o aggiunto all'ordine del giorno possono essere comunicati successivamente, ma almeno un giorno prima.

3. All'inizio di ciascuna seduta, in caso di particolare urgenza, su proposta di ciascuno dei componenti, una Commissione, del Comitato di Presidenza o del Vicepresidente vengono aggiunti all'ordine del giorno della seduta stessa altri argomenti, salvo che il Consiglio deliberi di non inserirli all'ordine del giorno. In ogni caso, se un componente ne faccia richiesta, ogni questione è rinviata alla seduta successiva. Su richiesta di un componente, il Consiglio può deliberare di non trattare con procedura d'urgenza l'argomento inserito nell'ordine del giorno ai sensi del presente comma. Se la richiesta è accolta, il Presidente fissa la data della discussione non oltre il trentesimo giorno, salvo che il Consiglio non abbia deliberato una data diversa. Nella seduta così fissata non può più essere proposta questione preclusiva, salvo che la stessa sia collegata a circostanze sopravvenute.

4. Oltre all'ordine del giorno ordinario di cui al primo comma è predisposto un ordine del giorno speciale, distinto in sezioni autonome, rispettivamente denominate "sezione A" e "sezione B".

Nella "sezione A" sono inserite le proposte che siano state deliberate con voto unanime dei componenti delle singole commissioni e che alcuno dei consiglieri eventualmente presenti alla deliberazione non abbia richiesto di inserire nell'ordine del giorno ordinario, sempre che si tratti di:

a) proposte della Prima commissione di archiviazione per palese infondatezza o per incompetenza;

b) proposte della Seconda commissione di autorizzazione di incarichi di insegnamento, di presa d'atto o di non luogo a provvedere;

c) proposte della Terza commissione relative ai trasferimenti ad uffici di merito non semidirettivi in cui non siano stati attribuiti ai candidati punteggi differenziati per merito o attitudini o punteggi per stato di salute, salvaguardia dell'unità familiare, esercizio delle funzioni in sedi disagiate;

d) proposte della Quarta commissione relative alla progressione in carriera, ad assenze dal servizio per aspettativa, per congedo straordinario o per astensione obbligatoria, al trattenimento in servizio oltre il settantesimo anno di età, alle cessazioni per collocamento a riposo, a presa d'atto o non luogo a provvedere, all'inserimento e all'eliminazione di atti nei fascicoli personali dei magistrati;

e) proposte della Quinta commissione relative a presa d'atto o non luogo a provvedere non riguardanti provvedimenti giurisdizionali;

f) proposte della Sesta commissione di archiviazione, di non luogo a provvedere o di presa d'atto;

g) proposte della Settima commissione relative a pratiche tabellari, comprese le variazioni, unanimamente valutate dal Consiglio giudiziario e prive di osservazioni degli interessati, ad applicazioni endodistrettuali, supplenze, ferie, presa d'atto o non luogo a provvedere, nonché quelle di rigetto di richieste di applicazioni extradistrettuali;

h) proposte dell'Ottava commissione, escluse quelle in tema di incompatibilità, dispensa, revoca dell'ufficio o decadenza non dipendente da dimissioni o rinuncia;

i) proposte della Nona commissione relative a presa d'atto o non luogo a provvedere, al tirocinio degli uditori giudiziari, al rilascio di copia di atti della procedura di concorso;

l) proposte della Decima commissione di archiviazione per palese mancanza di provvedimenti di competenza del Consiglio da adottare.

Nella "sezione B" è inserita ogni altra proposta, diversa dalle precedenti (con esclusione di quelle attinenti al conferimento di uffici direttivi e alle modificazioni del regolamento interno), che sia stata deliberata all'unanimità e per la quale sia stato ulteriormente deliberato, pure con voto unanime dei componenti della relativa commissione, l'inserimento nell'ordine del giorno speciale senza che alcuno dei consiglieri eventualmente presenti alla deliberazione abbia richiesto l'inserimento nell'ordine del giorno ordinario.

5. Sulle proposte di cui al precedente comma il Consiglio delibera unitariamente, salvo che un componente ne richieda, immediatamente ovvero subito dopo aver ottenuto i chiarimenti che avesse previamente domandato, la trattazione nelle forme ordinarie. In tal caso, ai fini del successivo inserimento di ciascuna proposta nell'ordine del giorno ordinario, le Commissioni competenti possono presentare apposite relazioni scritte a norma dell'art. 43, comma 3. La richiesta di trattazione in via ordinaria può anche essere avanzata con comunicazione scritta al Comitato di Presidenza almeno un giorno prima della data fissata per l'esame.

6. Le disposizioni dei precedenti quarto e quinto comma si applicano alle materie e alle competenze così come determinate nei decreti istitutivi delle Commissioni.

7. L'ordine del giorno speciale - sezioni A e B - deve essere distribuito a tutti i componenti del Consiglio e al Ministro almeno quindici giorni prima della data per la quale è fissata la trattazione.

Art. 49

Discussione

1. Sull'ordine del giorno ogni componente, che ne faccia richiesta, può prendere la parola una sola volta per non più di cinque minuti.

2. La richiesta di rinvio, la questione preclusiva e quella sospensiva sono ammissibili soltanto se proposte prima o subito dopo la relazione della Commissione o la illustrazione della proposta principale da parte del proponente. Il Presidente dell'assemblea può ammettere la proposizione di tali richieste e questioni anche in momenti successivi qualora le stesse siano collegate a nuove circostanze o questioni.

3. Per la richiesta di rinvio, per la questione preclusiva, per quella sospensiva, per quella regolamentare e per l'opposizione alla trattazione in via d'urgenza ai sensi dell'art. 45, comma 3, sono ammessi soltanto interventi di durata non superiore a cinque minuti e sono escluse repliche e dichiarazioni di voto. Per la questione preclusiva, il Presidente, prima della discussione, può aumentare i tempi ed il numero degli interventi.

4. La discussione di merito su ciascun punto all'ordine del giorno è introdotta e conclusa dal relatore, il quale ha a disposizione il tempo massimo di venti minuti per la relazione e quindici minuti per la replica: ogni componente può prendere la parola, secondo l'ordine di iscrizione, per un tempo massimo di dieci minuti. Lo stesso componente, sull'argomento in discussione, può a richiesta, nuovamente intervenire una sola volta per non più di tre minuti dopo l'intervento degli altri componenti in precedenza iscritti a parlare.

5. Per fatto personale si può chiedere la parola per non più di cinque minuti. E' in facoltà del Presidente della seduta concederla subito o in fine discussione.

6. Ogni componente, che non l'abbia già fatto nella discussione, può illustrare proposte ed emendamenti o fare dichiarazioni di voto per non più di cinque minuti.

7. Il rispetto dei limiti di tempo è assicurato dal Presidente, il quale, prima dell'inizio della discussione, può aumentare i tempi stessi ove lo ritenga opportuno in relazione al rilievo e alla natura delle questioni trattate.

8. In caso di argomenti di particolare rilievo il Consiglio può deliberare una deroga ai limiti di tempo nella discussione di merito, prima del suo inizio.

9. La richiesta di deroga è motivata per non più di dieci minuti dal proponente e su di essa è ammesso l'intervento di un solo componente a favore e di uno contro, per non più di cinque minuti. La questione è, quindi, immediatamente decisa e non sono ammesse dichiarazioni di voto.

10. A richiesta di almeno tre componenti, avanzata prima dell'inizio della discussione, tutti i tempi di cui ai commi 3 e 4 vengono aumentati di un terzo.